DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Optronic optical radiation measurement system, model 740 A » puo avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/319CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 22 ottobre 1980, il governo britannico ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Optronic optical radiation measurement system, model 740 A », destinato a essere utilizzato nel campo delle seguenti ricerche :

— effetto della qualità e della quantità di illuminazione continua o pulsante sulla crescita delle piante ;
— determinazione degli spettri attivi ai fini dell'avvio della fioritura e di altri fenomeni biologici utilizzando sorgenti di radiazioni a banda stretta dalla regione spettrale dell'ultravioletto a quella d'infrarosso vicino ;
— determinazione della variazione della qualità della luce in funzione del tempo d'illuminazione (alternanza giorno-notte) ;
— lacalizzazione dei pigmenti fotosensibili nelle piante,

debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore sientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 5 marzo 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione costituisce un sistema di misura e di graduazione ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il vasto campo di analisi spettroradiometrica, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Optronic optical radiation measurement system, model 740 A » che costituisce oggetto della domanda del governo britannico del 22 ottobre 1980 può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.